

di c.c. 26 del 29/07/2015

V. IL SINDACO IL SEGRETARIO

ALLEGATO SUB A)

Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ambito territoriale VICENZA 3 – Valli Astico, Leogra e Timonchio” e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226.

L'anno duemilaquindici, il giorno [] del mese di [], presso la sede del Comune di Schio,

TRA

I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO VICENZA 3 – VALLI ASTICO, LEOGRA E TIMONCHIO:

in persona del [], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale - , il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n. _____ del _____;

E IL COMUNE DI SCHIO

in persona del [], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare []; (di seguito, anche, “Parti”)

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.Lgs. n. 164/2000, e s.m.i. il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico che gli Enti Locali affidano, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara, per periodi di tempo non superiori a dodici anni, svolgendo attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione e regolando i loro rapporti con il gestore mediante apposito contratto di servizio;
- l'art. 46-bis, c. 1, del D.L. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/2007 (di seguito D.L. n. 159/2007), ha demandato a successivi provvedimenti ministeriali l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la determinazione degli ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle suddette gare, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 19/01/2011, ha individuato n. 177 ATEM per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 46-bis citato, rinviando ad un successivo decreto l'indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito. L'art. 2 del medesimo provvedimento ministeriale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito affidano il servizio tramite gara unica, e, al successivo comma 4, che la gara unica può essere estesa a due o più ambiti confinanti, previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 18/10/2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ed, in particolare, suddiviso i Comuni della provincia di Vicenza in 4 ATEM;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito, D.M. 226/2011) ha definito i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per

l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis D.L. n. 159/2007;

- l'art. 2, del D.M. 226/2011 ha stabilito i criteri e le modalità per il conferimento del ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio in forma associata, del ruolo di controparte del contratto di servizio, che comprende la funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto, prevedendo, altresì, la possibilità che i Comuni deleghino alla stazione appaltante anche il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente e attività propedeutiche all'indizione della gara;
- ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.M. 226/2011 il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, inclusi quelli di funzionamento della commissione di gara;
- ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.M. 226/2011, il gestore aggiudicatario della gara corrisponde, altresì, al soggetto che svolge il ruolo di controparte del contratto di servizio un corrispettivo annuale pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dai Comuni concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera n. 407/2012/R/Gas dell'11/10/2012, ha determinato i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8 del D.M. 226/2011, comprendente una quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate ed una quota a copertura dei costi delle funzioni locali;
- l'ambito Vicenza 3 conta 102.724 (dato 2012) punti di riconsegna (pdr -clienti finali), come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico;

PRESO ATTO CHE

- i Comuni dell'ATEM Vicenza 3 – Valli Astico, Leogra e Timonchio, convocati dalla Provincia di Vicenza in data 23 febbraio 2015 hanno individuato il Comune di Schio quale soggetto a cui affidare il ruolo di stazione appaltante e di controparte del contratto di servizio;
- i Comuni dell'ATEM Vicenza 3 e il Comune di Schio, con riferimento all'art. 2 del D.M. 226/2011, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con la presente convenzione, redatta ai sensi all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- con le citate deliberazioni ciascun Ente ha approvato la presente convenzione (di seguito "Convenzione");

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- La Convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 226/2011 allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, alla stipula del contratto di servizio ed alla conseguente cessione e consegna degli impianti al gestore entrante, nonché le attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo previste dall'art. 14, c. 1,

del D.Lgs. 164/2000.

- Con il presente accordo si intende assicurare il perseguimento di condizioni di efficienza, uniformità e omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo.

Articolo 2

(Individuazione della stazione appaltante ed esercizio delle relative funzioni centralizzate)

- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 4, D.M. 19/01/2011 e dell'art. 2, c. 1, del D.M. 226/2011, i Comuni degli ambiti firmatari della Convenzione (di seguito "Comuni") delegano il Comune di Schio che accetta, l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata con gara unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi.
- In particolare, il Comune di Schio, in qualità di stazione appaltante: predisporrà le linee guida programmatiche d'ambito da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune. Il documento guida dovrà prevedere indicazioni a carattere anche sovracomunale di estensione della rete in zone periferiche svantaggiate o potenziamenti reti e/o interconnessione delle reti comunali esistenti per garantire maggior sicurezza e continuità del servizio.
- In collaborazione con i singoli Comuni ed in conformità alle linee guida programmatiche, provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni;
- Redigerà e pubblicherà il bando ed il disciplinare di gara, tenuto conto delle informazioni desumibili dalla documentazione acquisita ai sensi del successivo articolo 4, 5, 6,7;
- Svolgerà e aggiudicherà la gara per conto dei Comuni.
- Si farà carico della gestione dell'eventuale contenzioso inerente alla gara, di norma avvalendosi dell'avvocatura del Comune di Schio.

Articolo 3

(Individuazione della controparte del contratto di servizio)

1. Ai sensi dell'art. 2, c. 5, del D.M. 226/2011, i Comuni delegano al Comune di Schio, l'esercizio della funzione di controparte del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario della gara d'ambito unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi, demandando al Comune di Schio:

- la sottoscrizione del contratto di servizio;
- la sottoscrizione dei verbali di consegna al gestore degli impianti afferenti ai Comuni, con contestuale definizione delle quote di proprietà pubblica e del gestore entrante;
- la gestione di ogni rapporto con il gestore;
- la vigilanza e il controllo del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- la gestione dell'eventuale periodo successivo alla scadenza del contratto, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.

2. Nell'espletamento della funzione di controparte del contratto di servizio, il Comune di Schio sarà coadiuvato, nella funzione di vigilanza e controllo, da un apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti dei Comuni, per un massimo di 9 membri. La nomina ed il funzionamento del comitato saranno disciplinati con successiva delibera della Conferenza di cui al successivo articolo 8.

Articolo 4

(Delega alla stazione appaltante delle funzioni locali)

1. Ai sensi dell'art. 2, c. 6, del D.M. 226/2011, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, i Comuni delegano inoltre al Comune di Schio, che accetta, il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente e le attività propedeutiche all'indizione della gara (le c.d. funzioni locali), di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi:

- esame dei rapporti di concessione e della relativa documentazione;
- acquisizione dal gestore uscente dei dati e delle informazioni necessari all'indizione della gara e, in particolare, di quelli di cui all'art. 4 del D.M. 226/2011, tra i quali lo stato di consistenza dell'impianto di ciascun Comune conforme alla Del. 532/12/R/Gas, e verifica degli stessi anche mediante ispezioni e accessi agli impianti, la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, ecc.;
- definizione del valore di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti e individuazione delle quote di proprietà degli impianti;

2. Ciascun Comune indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune di Schio per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni e la documentazione tecnica amministrativa utile per le attività delegate al Comune di Schio e la predisposizione degli atti di gara.

3. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà e tempestività al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 5

(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, restano a carico di ciascun Comune i seguenti adempimenti:

- Reperimento e raccolta, della documentazione tecnica amministrativa, utile per le attività delegate al Comune di Schio nei tempi stabiliti dalla norma vigente;
- Partecipazione ai tavoli tecnici con il proprio gestore uscente presso la sede della stazione appaltante per la definizione del valore di rimborso degli impianti ed approvazione dell'accordo bonario di definizione del suddetto valore ad esito dei tavoli tecnici;
- Ciascun ente locale fornisce alla stazione appaltante entro 90 gg. dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione, con i Comuni concedenti interessati dal medesimo impianto, possa – in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito – preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'art. 15 del D.M. 226/2011.

Articolo 6

(Funzioni dei Comuni di

1. I Comuni di, si impegnano, ad effettuare direttamente le c.d. funzioni locali di cui al comma 1 dell'art. 4. Tali attività, ed in particolare lo stato di consistenza degli impianti, la definizione del valore di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti e l'individuazione delle quote di proprietà degli impianti dovranno essere effettuate

nel rispetto della legislazione vigente.

La Stazione Appaltante valuterà la rispondenza al disposto normativo e l'adeguatezza della documentazione ricevuta in riferimento alla predisposizione degli atti di gara.

2. Qualora tali attività siano considerate idonee, ad avvenuto versamento del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, il Comune di Schio rimborserà ai rispettivi Comuni la spesa documentata fino ad un massimo della relativa quota spettante per le funzioni locali, come definito dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 7

(Comuni con concessioni in essere)

1. Le Parti prendono atto che i sotto indicati Comuni hanno stipulato nuove concessioni, in seguito a gara espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, per la gestione del servizio di distribuzione del gas, di seguito indicate:

- a) Comune di Zanè;
- b) Comune di
- c) Comune di
- d) Comune di;

2. I Comuni indicati al comma 1 effettueranno direttamente tutti gli adempimenti delle funzioni locali di cui agli artt. 4 e 5 della presente convenzione al fine di ricomprendere anche le loro reti di distribuzione nella gara d'ambito a scadenza del periodo residuo di concessione.

3. Qualora tali attività siano considerate idonee, ad avvenuto versamento del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, il Comune di Schio rimborserà ai rispettivi Comuni la spesa documentata fino ad un massimo della relativa quota spettante per le funzioni locali, come definito dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8

(Conferenza)

1. La Conferenza è organo di indirizzo, controllo e consultazione dei Comuni sottoscrittori ed è composta dai rappresentanti (Sindaco o Assessore competente, o altro soggetto di volta in volta delegato dal Sindaco) di ciascuno dei Comuni. La Conferenza nomina, tra i suoi componenti, il Presidente che si avvale, per l'esercizio delle funzioni della Conferenza, degli uffici del Comune di Schio.

2. La Conferenza si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su richiesta del Gruppo di Lavoro di cui al successivo articolo 9, per esercitare le funzioni ad essa attribuite o, qualora necessario, per informare i Comuni sullo stato di attuazione della Convenzione.

3. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

- a) approva le linee guida programmatiche dell'ATEM;
- b) formula le direttive da seguire nella predisposizione della documentazione di gara con particolare riferimento al documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da porre a base di gara;
- c) approva il programma di spesa e gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per sostenere tutti i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione della Convenzione;
- d) approva il rendiconto delle spese effettuate dal Comune di Schio;
- e) formula gli indirizzi sulle questioni di rilevante interesse sottoposte dal suo Presidente;
- f) nomina e disciplina il funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2.

4. La rappresentatività di ciascun componente della Conferenza, ai fini della formazione

delle deliberazioni, è calcolata in proporzione al numero dei punti di riconsegna (pdr -clienti finali) presenti nel territorio di ciascun Comune (come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico) alla data di sottoscrizione della convenzione.

5. La Conferenza delibera a maggioranza delle quote di rappresentatività dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà del totale delle quote attribuite ai Comuni.

6. La Conferenza, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Comuni sottoscrittori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alla Convenzione, obbligano tutti i Comuni ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7. La partecipazione alla Conferenza è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 9 (Gruppo di Lavoro)

1. La Conferenza istituisce un Gruppo di Lavoro per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione composto da un rappresentante del Comune di Schio (con funzioni di Coordinatore), e da cinque rappresentanti dei Comuni sottoscrittori, indicati dalla Conferenza; alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche altri soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.

2. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici del Comune di Schio e si riunisce su convocazione della stazione appaltante.

3. Il Gruppo di Lavoro svolge attività preparatoria in vista della convocazione della Conferenza e di raccordo tra i Comuni ed il Comune di Schio; sovrintende all'andamento delle attività attuative della Convenzione di competenza del Comune di Schio con particolare riferimento:

a) alla gestione del programma di spesa di cui all'articolo 8 della Convenzione, approvato dalla Conferenza;

b) alla elaborazione della documentazione di gara affinché vengano recepite le direttive approvate dalla Conferenza.

4. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 10 (Rapporti finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Schio in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo *una tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente al Comune di Schio.

2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune di Schio per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione, si stabilisce che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, sia attribuito al Comune di Schio da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione di servizi esterni.

3. Con riferimento alle funzioni locali svolte direttamente dai Comuni di _____ ai sensi dell'articolo 6 e 7 della presente Convenzione, il Comune di Schio rimborserà ai Comuni la spesa documentata nei termini ed alle condizioni specificate di cui al comma 2 dell'articolo 6 e comma 3 dell'articolo 7.

4. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, con riguardo alle attività previste dai precedenti commi 2 e 3, si verifichino risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dal Comune di Schio fra gli Enti locali concedenti in misura proporzionale al numero di PDR (punto di riconsegna) attivi di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

Articolo 11

(Recesso)

1. Tenuto conto delle finalità della Convenzione è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo.

Articolo 12

(Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.

3. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 13

(Sottoscrizione e durata)

1. La Convenzione si intende approvata da parte di ciascun Comune con l'assunzione della delibera di approvazione della medesima ed entra in vigore alla data di sottoscrizione.

2. Le Parti convengono che il presente accordo rimarrà in vigore per tutta la durata del contratto di servizio e dell'eventuale periodo successivo alla scadenza del contratto, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Articolo 14

(Controversie)

1. Le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990.

Articolo 15

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del D.Lgs n. 267 del 2000, del D.Lgs n. 163 del 2006 recante il codice dei contratti pubblici, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle rimanenti norme che saranno emanate in materia.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

2. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate in modo da garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella,

Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.
